

CAMERA DEI DEPUTATI N. 932

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione del quinto Protocollo addizionale all'Accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990

Presentato il 14 luglio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa costituisce un aggiornamento della disciplina fissata nella materia dal secondo e dal quarto Protocollo addizionale allo stesso Accordo generale firmati rispettivamente dall'Italia nel dicembre 1956 e nel dicembre 1967.

Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito del cambiamento del funzionamento della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo, organi previsti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e per le libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

I due suddetti organi nel 1989 sono stati trasformati in organi semi-permanenti.

Tra le conseguenze di questa innovazione vanno indicate quelle che incidono direttamente nei rapporti tra i membri nazionali e i suddetti organismi e, in par-

ticolare, nel trattamento economico che nel precedente regime aveva natura di rimborso spese in esenzione fiscale, mentre nel regime attuale assume carattere di compenso fisso commisurato alla carica e alle effettive presenze, suscettibile, tra l'altro, di imposizione fiscale nei rispettivi Paesi di origine.

Proprio l'eventualità di un differente trattamento tra i membri della Corte e della Commissione, dovuto all'applicazione di sistemi fiscali differenti, ha creato i presupposti del presente Protocollo che, fissando un regime comune di esenzione, mantiene quella situazione di parità di trattamento garantita fino al 1989.

L'articolo 1 del Protocollo prevede appunto il criterio generale di esenzione fiscale al quale gli Stati membri dovranno attenersi.

Per gli altri articoli, da 2 a 5, il testo si limita ad enunciare le clausole formali di rito tipiche delle Convenzioni del Consiglio d'Europa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quinto Protocollo addizionale all'Accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »), signée à Rome le 4 novembre 1950, les membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée « la Commission ») et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée « la Cour ») jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article ;

Rappelant que lesdits privilèges et immunités ont été définis et précisés dans les deuxième et quatrième Protocoles additionnels, signés à Paris respectivement le 15 décembre 1956 et le 16 décembre 1961, à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 ;

Considérant qu'il importe, à la lumière des changements intervenus dans le fonctionnement du mécanisme de contrôle de la Convention, de compléter l'Accord général par un autre Protocole,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1^{er}

1. Les membres de la Commission et les membres de la Cour sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l'Europe.
2. L'expression « membres de la Commission et membres de la Cour » comprend les membres qui, une fois remplacés, continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis ainsi que tout juge *ad hoc* désigné en vertu des dispositions de la Convention.

Article 2

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
 - a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
 - b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer sans réserve de ratification, ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole s'il n'a déjà ratifié, ou s'il ne ratifie en même temps, l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 2.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 4

En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, les Signataires conviennent de mettre, à titre provisoire, le Protocole en application à la date de la signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 5

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :

- a. toute signature;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 3;
- d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 18 juin 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

**QUINTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO GENERALE
SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA
DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

Gli Stati firmatari del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Considerando che in base ai termini dell'articolo 59 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (in appresso denominata la Convenzione) firmata a Roma il 4 novembre 1950, i membri della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo in appresso denominata "la Commissione" e la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (in appresso denominata "la Corte" godono, nell'esercizio delle loro funzioni, privilegi ed immunità previsti all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in virtù di questo articolo;

Ricordando che tali privilegi ed immunità sono stati definiti e precisati nel secondo e quarto protocollo addizionale, firmati a Parigi rispettivamente il 15 dicembre 1956 ed il 16 dicembre 1961, e nell'Accordo generale sui privilegi ed immunità del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 2 settembre 1949;

Considerando che occorre, alla luce delle modifiche sopravvenute nel funzionamento del meccanismo di controllo della Convenzione, completare l'Accordo generale con un altro Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue

Articolo primo

1. I membri della Commissione ed i membri della Corte sono esonerati da ogni imposta su salario, emolumenti ed indennità loro corrisposti dal Consiglio d'Europa.

2. L'espressione "membri della Commissione e membri della Corte" comprende i membri che dopo essere stati sostituiti, continuano a giudicare casi di cui sono già stati investiti nonchè ogni giudice ad hoc designato in virtù delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 2

1. Il presente Protocollo é aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure

b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Nessun Stato membro del Consiglio d'Europa potrà firmare senza riserva di ratifica, ratificare accettare o approvare il presente Protocollo se non ha già ratificato o se non ratifica contestualmente l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 2.

2. Per ogni Stato membro che manifesti successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica di accettazione o di approvazione.

Articolo 4

In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo alle condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, i Firmatari convengono di attuare a titolo provvisorio il Protocollo alla data della firma, in misura compatibile con le loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 5

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 3;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio dell'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Strasburgo il 5 luglio 1990

Il Direttore degli Affari Legali
del Consiglio d'Europa

Erik Harremoes